

sita ditta, incaricata di svolgere un'attività di vigilanza e verifica nei riguardi di emittenti televisive nazionali e locali e che il settore pubblicità si è limitato solamente alle verifiche nei confronti degli enti pubblici e non anche nei riguardi delle emittenti televisive nazionali e locali per il rispetto dei tetti pubblicitari;

e) il segretario generale, come egli stesso ha riconosciuto in una lettera diretta a *Il Corriere della Sera* in data 11 ottobre 1994, ha ritenuto, in deroga alle sue specifiche attribuzioni, quali risultano definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991, di suggerire al garante la modifica delle norme disciplinanti il sistema sanzionatorio nei riguardi delle imprese radiotelevisive;

f) nessuna norma consente al Segretario generale di trasportare presso la propria abitazione (a parte la circostanza che bisognerebbe conoscere il numero) documenti, alcuni dei quali potrebbero essere coperti dal segreto di ufficio ed utilizzare in via permanente la macchina dell'ufficio;

g) che le norme relative all'esplicazione dei pubblici poteri sono inderogabili con il conseguente effetto che l'istruttoria del procedimento relativo alla verifica della posizione dell'emittente Telepiù, curata dal segretario generale, appare viziata per violazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991, che affida al settore studi ed affari giuridici il compito di procedere ad istruttoria per infrazioni alla legge n. 223 del 1990 senza alcuna previsione di spostamento di competenza;

h) le determinazioni assunte dal garante sulla vicenda di Telepiù in data 25 ottobre 1996 risultano viziate per invalidità riflessa con conseguente obbligo di rimuovere, nell'esercizio del potere di autotutela, atti illegittimi, atteso anche che, a seguito della testimonianza dell'avvocato inglese Mills, è risultato che la Fininvest, avvalendosi di una società da essa costituita la lussemburghese C.I.T., controllava il 25 per cento di Telepiù, con conseguente violazione delle norme contenute nella legge

n. 223 del 1990 e con relativa legittimazione da parte del garante di irrogare le infrazioni per le infrazioni commesse;

i) l'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede che l'ufficio posto alle dipendenze del garante debba essere composto da dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, nel cui novero non rientra la Banca d'Italia, come si rileva dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con conseguente illegittimità di utilizzare il personale di detta Banca, come è avvenuto per i due dirigenti, e di corrispondere agli stessi l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, spettante unicamente al personale « collocato fuori ruolo » (vedi articolo decreto del Presidente della Repubblica n. 1058 del 1981);

j) illegittimamente il predetto avvocato D'Amato continua a permanere nella posizione di fuori ruolo presso l'ufficio del garante, pur essendo decorso il periodo massimo di durata di tre anni in cui gli Avvocati dello Stato possono prestare servizio nella posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga, avvalendosi dei competenti servizi del Ministero del Tesoro e di altri idonei organismi statali, di acquisire elementi per la risposta mediante un esame dei documenti e l'accertamento dei fatti segnalati, senza delegare tale indagine, ai fini della successiva risposta, a soggetti non in posizione di terzietà. (4-16179)

Apposizione di firme ad una mozione.

La mozione Bono ed altri n. 1-00223, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 19 dicembre 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Mussolini, Galletti e Crema.

**Apposizione di firme
a interrogazioni.**

L'interrogazione Fragalà ed altri n. 4-15050, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 21 gennaio 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Cola.

L'interrogazione Sciacca n. 4-15369, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 9 febbraio 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Michelangeli.

L'interrogazione Bartolich ed altri n. 4-15941, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 9 marzo 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Paolo Colombo.

L'interrogazione Russo n. 4-15951, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 9 marzo 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Di Nardo, Cola, Prestigiacomo, Bergamo, Massidda, Vincenzo Bianchi, Cesaro, Cascio, Floresta, Berruti, Pagliuca, e Armosino.

L'interrogazione Russo n. 4-15985, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 9 marzo 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Cesaro.

**Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

risoluzione in Commissione Rogna n. 7-00390 del 17 dicembre 1997.

interrogazione a risposta in Commissione Rossetto n. 5-02951 del 29 settembre 1997;

interrogazione a risposta in Commissione Rossetto n. 5-03192 del 6 novembre 1997;

interrogazione a risposta in Commissione Rossetto n. 5-03274 del 25 novembre 1997;

interrogazione a risposta in Commissione Rossetto n. 5-03577 del 21 gennaio 1998.